

Presentazione

Le Borse Merci e le Sale di Contrattazione sono luoghi pubblici (solitamente situati presso le sedi provinciali delle Camere di Commercio) destinati a riunioni di mercato settimanali, tra gli Operatori del settore agro-alimentare, durante le quali i presenti si scambiano affari, valutazioni sui prodotti oggetto di scambio e sulle relative quotazioni.

La nascita di tali organismi risale alla legge n. 272 del 1913 a seguito dell' istituzione delle Camere di Commercio; furono poi soppressi per legge nel 1935 e ripristinati con legge n. 374 nel 1950.

Le Borse affidate alle Camere di Commercio sono gestite in proprio dalle stesse o date in concessione ad altri Enti privati (Associazioni Granarie di Bologna, Milano, ecc.), ma sempre in un rapporto di rendiconto con le concedenti.

Presso le medesime sono costituiti: la Deputazione di borsa ed il Comitato di borsa .

La prima, nominata periodicamente con decreto del Ministero dell'Industria (attualmente Ministero Attività Produttive), sorveglia l'andamento dell'attività borsistica in ottemperanza ai regolamenti vigenti con il compito di comporre amichevolmente eventuali controversie.

Il secondo nominato periodicamente dalla locale Camera di Commercio è composto da rappresentanti dei produttori, dei commercianti, dei mediatori e dei trasformatori; sostituisce la Deputazione in ordine alla vigilanza dell'attività borsistica riferendo alla medesima; rileva i prezzi dei prodotti nella riunione di mercato (a meno che non sia istituita l'apposita Commissione prezzi) ed infine puo' proporre la formazione di contratti e di regolamenti arbitrari e peritali.

Il servizio di analisi dei prodotti oggetto delle transazioni in borsa, è effettuato da laboratori specifici che sovente sono alle dipendenze delle Camere di Commercio o delle Associazioni Granarie che le gestiscono.

Gli atti inerenti alla compravendita delle materie prime alimentari ad uso umano e o zootecnico sono stati codificati nel tempo, prima dalle singole Borse (raccolti negli " Usi e Consuetudini ") e poi raggruppati nella Normativa Contratti, con valenza nazionale, dall'accordo Inter-Associativo delle Associazioni Granarie di Bologna, Genova, Milano, Torino e Verona.

Tali norme comprendono le Condizioni Generali Unificate che definiscono:

- il concetto di qualità intesa come merce sana;
- le quantità, le tolleranze e gli abbuoni;
- le modalità per il ritiro, il campionamento, le analisi, il diritto al rifiuto, il pagamento e le inadempienze;
- i Contratti specifici riguardanti il grano tenero e duro, il granoturco, l'orzo ecc..

Nella riunione delle Associazioni Granarie aderenti al patto Inter-Associativo, tenutasi c/o AGER di Bologna il 4 febbraio 2000, sono state definite le regole per la revisione della citata normativa, ripartendola tra le Associazioni Granarie di Bologna e Milano in apposite Commissioni.

Dette Commissioni, composte da rappresentanze di tutte le Associazioni di Categoria, di alcune Camere di Commercio nonché delle Associazioni Granarie medesime, hanno revisionato i testi :

- delle Condizioni Generali Unificate approvate dalle Associazioni Granarie aderenti al suddetto patto Inter-Associativo con decorrenza 1 settembre 2002 ed inoltre i testi dei contratti n.106 (melassi) n.107 (polpe di barbabietola) n. 129 (erba medica e sfarinati) ;

-dei Contratti n.103 (granoturco), n.104 (orzo) e n.105 (sorgo) approvati dall'Associazione Granarie di Milano con decorrenza 1 agosto 2002, da noi fortemente sostenuti e condivisi.

In attesa del completamento dei lavori di revisione degli altri Contratti specifici (grano tenero duro e sottoprodotti derivati, semi oleosi e derivati ecc..) restano in vigore i testi approvati dalle precedenti revisioni.

La presente esposizione si propone di offrire ai Produttori ed agli Operatori del settore un utile riferimento per gli atti inerenti alla compravendita dei nostri prodotti.